

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO  
- ZONA N. 19 -

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**N. Reg. Delibere 11**

**OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di "Regolamento dell'Assemblea".**

L'anno duemilaundici, addì venti del mese di aprile, alle ore 18.00 in Sondrio nella sala conferenze della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Su invito scritto del Presidente n. 3229 del 07.04.2011 recapitato in tempo utile ai Consiglieri, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione.

Assume la presidenza il Signor Bianchini Giulio.

Sono presenti i Signori:

N.	NOMINATIVO	Presenti	Assenti
1	AGNELLI UGO	1	
2	AMONINI MARCO	2	
3	BALDINI BARBARA		1
4	BARUFFI FERNANDO	3	
5	BIANCHINI GIULIO	4	
6	BISCOTTI FRANCO		2
7	BONGIOLATTI GIANCARLO	5	
8	BONINI FEDERICO	6	
9	BONOMI SIMONA	7	
10	CAPRARI GIORDANO	8	
11	DEL MAFFEO IVO		3
12	MAFFEZZINI TIZIANO	9	
13	NANA CRISTIAN	10	
14	OBERTI NELLO	11	
15	PARORA ALDO	12	
16	PELLERANO ANDREA	13	
17	PIRANA GIUSEPPE	14	
18	PIZZINI BERNARDO	15	
19	PRADELLA ERMINDO	16	
20	RUTTICO DARIO	17	
21	VALESINI FLAVIO		4

Assiste il Segretario Elena Castellini.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

## L'ASSEMBLEA

**Ravvisata** la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, di approvare il nuovo "Regolamento dell'Assemblea" in sostituzione di quello approvato con deliberazione assembleare n. 15 del 02.07.1998;

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 09.04.2010 avente ad oggetto "Istituzione Commissione Assembleare temporanea per l'esame e la predisposizione del nuovo Regolamento dell'Assemblea e delle Commissioni assembleari";

**Visto** il decreto n. 5 del 21.09.2010 con il quale il Presidente della Comunità Montana ha nominato i componenti di detta Commissione sulla base delle indicazioni dei gruppi costituiti;

**Dato atto** che la Commissione Assembleare ha terminato i suoi lavori in data 4 aprile 2011 ed ha fornito la bozza di Regolamento all'uopo predisposta;

**Visto** l'art. 9, comma 1, dello Statuto il quale prevede che l'Assemblea adotti, a maggioranza assoluta dei membri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento;

**Visto ed esaminato** lo schema di "Regolamento dell'Assemblea", nella sua stesura definitiva e composto da 18 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, componente della Commissione temporanea per l'esame e la predisposizione del nuovo "Regolamento dell'Assemblea", Sig. Giulio Bianchini, il quale illustra i lavori della Commissione ed i principali contenuti del Regolamento, come da trascrizione agli atti;

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Nello Oberti, come da trascrizione agli atti, il quale prende atto con piacere che sia posto in approvazione il regolamento dell'Assemblea e si augura che sia da auspicio per la costituzione di una o più Commissioni permanenti.

Esaminato il testo, propone di introdurre le seguenti modifiche:

- all'art. 4, comma 9, che la Commissione possa essere convocata, oltre che dal Presidente, su richiesta di almeno tre componenti al fine di evitare un'eventuale inerzia del Presidente stesso.
- Al combinato dell'art. 4, commi 1 e 10, che siano esclusi dalle Commissioni i membri dell'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo, al fine di consentire alle Commissioni di poter eventualmente discutere su argomenti che li riguardano fermo restando che gli stessi possono partecipare ai lavori senza diritto di voto come per i membri della Giunta Esecutiva.

Terminata la discussione il Presidente dell'Assemblea, Giulio Bianchini, pone in votazione la seguente proposta del Consigliere Oberti:

La Commissione può essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti.

La votazione espressa per alzata di mano dà il seguente esito:

presenti 17  
votanti 17  
astenuiti 0



4/06/08  
voti favorevoli 17  
voti contrari 0

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dichiara che la proposta di modifica del Consigliere Oberti è accolta;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la seguente proposta di modifica del Consigliere Oberti: inserire nell'ultimo rigo del comma 1 dell'articolo 4 l'esclusione dalle Commissioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Capigruppo.

La votazione espressa per alzata di mano dà il seguente esito:

presenti 17  
votanti 17  
astenuti 0  
voti favorevoli 17  
voti contrari 0

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dichiara che la proposta del Consigliere Oberti è accolta.

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, è stato formulato il seguente parere:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

#### Visti

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale n. 19 del 27.06.2008;
- il vigente Statuto dell'Ente;

### L'ASSEMBLEA

Ritenuto di provvedere all'approvazione del "Regolamento dell'Assemblea" come emendato a seguito delle votazioni riportate in premessa;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano

### DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento dell'Assemblea", nel testo che viene allegato sub A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 18 articoli, così come emendato a seguito delle votazioni riportate in premessa;
- 2) di dare atto che il presente Regolamento abroga il "Regolamento dell'Assemblea" approvato con deliberazione n. 15 del 02.07.1998.

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA N. 19**

**OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di "Regolamento dell'Assemblea".**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 18.04.2011

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

Anna Corbelli

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 20/04/2011

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Giulio Bianchini

---

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

---

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.4.2011

Sondrio, li 27.4.2011

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

---

Allegato A) alla deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 20/04/2011

# **Comunità Montana Valtellina di Sondrio**

## **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

## INDICE

ART. 1 - UFFICIO DI PRESIDENZA .....	pag. 3
ART. 2 - SEGRETARIO .....	3
ART. 3 - GRUPPI POLITICI E CAPIGRUPPO .....	3
ART. 4 - COMMISSIONI ASSEMBLEARI .....	4
ART. 5 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA .....	5
ART. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA .....	6
ART. 7 - PROCEDIMENTO NELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA .....	6
ART. 8 - MODALITA' E DURATA DEGLI INTERVENTI .....	7
ART. 9 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI .....	7
ART. 10 - EMENDAMENTI .....	7
ART. 11 - PUBBLICO .....	8
ART. 12 - SISTEMI DI VOTAZIONE .....	8
ART. 13 - INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI .....	9
ART. 14 - MOZIONI .....	10
ART. 15 - MOZIONI DI SFIDUCIA .....	10
ART. 16 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE .....	10
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI .....	11
ART. 18 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	11

## ART. 1 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Assemblea e da un Vice-Presidente, di cui almeno uno dei due appartenente alla minoranza.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento - o in caso di contemporanee dimissioni - del Presidente dell'Assemblea e del Vice-Presidente, tutte le funzioni loro attribuite sono svolte dal membro dell'Assemblea più anziano d'età.
3. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta l'Assemblea e la presiede. E' sentito dal Presidente della Comunità Montana per la fissazione della data di convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno.
4. Durante lo svolgimento delle adunanze dell'Assemblea il Presidente:
  - a) autorizza gli interventi dei Consiglieri moderando il dibattito;
  - b) assicura il regolare svolgimento dei lavori, stabilendo le modalità e l'ordine di effettuazione delle votazioni e proclamandone poi il risultato;
  - c) assicura il mantenimento dell'ordine durante le sedute richiedendo l'intervento della forza pubblica in caso di necessità;
  - d) dispone l'espulsione dall'aula dei Consiglieri che provochino tumulti o disordini, si rendano responsabili di atti oltraggiosi o impediscano il regolare svolgimento dei lavori;
  - e) dirime eventuali conflitti di competenze;
  - f) cura il rispetto dello Statuto e del presente Regolamento;
  - g) presiede la Conferenza dei Capigruppo e la convoca su richiesta del Presidente della Comunità Montana o di almeno la metà dei Capigruppo Assembleari.

## ART. 2 - SEGRETARIO

1. Il Segretario della Comunità Montana funge da Segretario dell'Assemblea ed assiste alle adunanze redigendo e sottoscrivendo i verbali insieme al Presidente dell'Assemblea. Concorre, con la sua specifica competenza amministrativa e giuridica, al regolare svolgimento dell'Assemblea.
2. Il Segretario deve allontanarsi dall'aula durante la trattazione di argomenti che lo riguardano o riguardano interessi, liti o contabilità dei suoi parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge. In tal caso il Presidente dell'Assemblea sceglie uno dei membri dell'Assemblea cui affidare le funzioni di Segretario verbalizzante.

## ART. 3 - GRUPPI POLITICI E CAPIGRUPPO

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
2. Un Gruppo deve essere costituito da un minimo di 3 (tre) Consiglieri che devono sottoscrivere il documento istitutivo del Gruppo stesso.



3. I Consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un Gruppo costituiscono il Gruppo Misto. Il Gruppo Misto avrà diritto a nominare il Capogruppo qualora sia formato da almeno 3 (tre) Consiglieri.

4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun Gruppo nomina il proprio Capogruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica in forma scritta al Segretario.

5. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi e della nomina dei rispettivi Capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.

6. Nelle more della nomina dei Capigruppo, è considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo più anziano di età.

7. Le comunicazioni ai Capigruppo sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato, anche mediante posta elettronica.

8. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo che ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea e la Giunta Esecutiva. Essa è composta dai Capigruppo stessi e dall'Ufficio di Presidenza ed è coordinata dal Presidente dell'Assemblea. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente dell'Assemblea su richiesta del Presidente della Comunità Montana o di almeno la metà dei Capigruppo Assembleari.

9. Qualora la riunione sia preparatoria all'Assemblea si riunisce almeno quindici giorni prima della seduta.

10. Il Presidente dell'Assemblea convoca la Conferenza dei Capigruppo con avvisi scritti indicanti il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti almeno tre giorni prima della data di riunione, anche tramite posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può avvenire per posta elettronica o per telefono entro lo stesso giorno.

#### ART. 4 - COMMISSIONI ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea ha facoltà di istituire Commissioni Assembleari Permanenti, Temporanee o Speciali per fini di controllo, di indagine, di studio e di carattere propositivo e programmatico, composte da un numero massimo di 5 (cinque) membri fissando, nella deliberazione istitutiva, le competenze ed i termini. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri con esclusione dei membri della Giunta Esecutiva, dell'Ufficio di Presidenza e dei Capigruppo.

2. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

3. Le Commissioni sono formate in relazione alla composizione dell'Assemblea, assicurando in ognuna di esse la presenza della minoranza, nella misura minima di un terzo eventualmente arrotondato per difetto.

4. Alla nomina dei componenti delle Commissioni si procede sulla base delle indicazioni dei Gruppi eventualmente costituiti. In mancanza di indicazioni da parte dei Capigruppo l'Assemblea procede all'elezione dei componenti delle Commissioni con voto limitato ad uno per ciascun Consigliere. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro della Commissione, il Capogruppo del Gruppo di appartenenza dello stesso provvede entro 5 (cinque) giorni ad indicare il nominativo del subentrante al Presidente dell'Assemblea che ne darà comunicazione nella prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora il Capogruppo non provveda alla suddetta nomina si procederà alla sostituzione del membro della Commissione decaduto mediante le procedure di elezione da parte dell'Assemblea secondo le modalità previste dal precedente comma 4.
6. Le Commissioni, nella loro prima seduta, eleggono il proprio Presidente senza distinzione di appartenenza ad un Gruppo, con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 3 (tre) Commissari.
8. Il Presidente della Commissione presiede la Commissione. In caso di sua assenza o impedimento essa è presieduta dal membro più anziano di età.
9. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione con avvisi scritti indicanti il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. La Commissione può essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti almeno tre giorni prima della data di riunione, anche tramite posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può avvenire per posta elettronica o per telefono entro lo stesso giorno.
10. Spetta al Presidente della Commissione avvertire delle riunioni stesse il Presidente della Comunità Montana, i membri della Giunta Esecutiva, i Capigruppo ed i membri dell'Ufficio di Presidenza. Essi possono partecipare senza diritto di voto.
11. Il Segretario, o un altro dipendente da lui designato, partecipa alle sedute delle Commissioni curandone la verbalizzazione.
12. Le Commissioni, nella prima seduta utile, prima di trattare ogni argomento provvedono all'esame e all'approvazione del verbale della precedente seduta.
13. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti.

#### ART. 5 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze l'Assemblea, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può disporre che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
2. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta segreta quando deve trattare questioni che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla spedizione dell'avviso di convocazione.

4. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea i membri della Giunta Esecutiva che non sono componenti dell'Assemblea, senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero legale.

#### ART. 6 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. L'Assemblea è validamente riunita in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

#### ART. 7 - PROCEDIMENTO NELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

2. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Presidente dell'Assemblea, essa è presieduta dal Vice-Presidente. In caso di contemporanea assenza, impedimento o incompatibilità del Presidente dell'Assemblea e del Vice-Presidente essa è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente in aula.

3. Il Presidente dell'Assemblea, in qualsiasi momento, può verificare il numero di Consiglieri presenti in aula. In caso di mancanza del numero legale il Presidente dell'Assemblea può sciogliere la seduta, oppure rinviarla per non più di un'ora.

4. In caso di scioglimento della seduta spetta al Presidente dell'Assemblea riconvocare l'Assemblea in altra data avvisando i Consiglieri assenti.

5. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea.

6. Durante lo svolgimento delle sedute è vietato l'uso del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo che possa arrecare disturbo ai lavori dell'Assemblea.

7. Il Presidente dell'Assemblea può disporre l'allontanamento dall'aula del Consigliere che, dopo due richiami, continua a tenere un comportamento che impedisca il normale svolgimento dei lavori e si renda responsabile di atti oltraggiosi o che provochino disordini.

8. Il Consigliere che interviene alla seduta dopo l'appello o che si assenta dall'adunanza deve avvertire il Segretario Generale perché sia presa nota a verbale.

9. Quando la seduta si protrae oltre un ragionevole limite di tempo, o per altri fondati motivi, l'Assemblea può - su proposta del Presidente dell'Assemblea e con votazione favorevole della

maggioranza dei presenti - rinviare la prosecuzione dei lavori. In caso di aggiornamento della seduta la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive quarantotto ore.

#### ART. 8 - MODALITA' E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. La durata di ogni singolo intervento di un Consigliere nel corso dell'Assemblea non può eccedere, di norma, i dieci minuti con facoltà del Presidente dell'Assemblea di concedere una proroga dopo aver fissato il nuovo termine.
2. Qualora il Consigliere superi il termine assegnato, il Presidente dell'Assemblea può togliergli la parola, dopo un richiamo a concludere.
3. Ogni intervento deve attenersi strettamente all'argomento in discussione previsto dall'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea, qualora un Consigliere se ne discosti, può, dopo un primo richiamo, togliergli la parola.
4. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, tranne che per dichiarazioni di voto o per espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.
5. E' consentita la replica a ogni Consigliere per non più di cinque minuti.

#### ART. 9 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti sono trattati con la medesima successione con la quale sono indicati nell'ordine del giorno.
2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea, a seguito di richiesta da parte di un Gruppo Consiliare, l'Assemblea può deliberare a maggioranza dei presenti l'inversione di taluni argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea, qualora siano presenti in aula tutti i Consiglieri, può decidere, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), di iscrivere all'ordine del giorno nuovi argomenti ritenuti urgenti.
5. Sui verbali della seduta precedente, posti in approvazione, non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche. In tal caso le proposte di rettifica dovranno essere presentate in forma scritta a chi presiede la seduta e, quindi, poste in votazione per essere approvate.

#### ART. 10 - EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

3. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta al Presidente dell'Assemblea, e quindi al protocollo dell'Ente, entro 72 (settantadue) ore dall'inizio della seduta per consentire al Segretario ed ai Funzionari dell'Ente la valutazione dell'ammissibilità tecnica degli stessi.

4. Il Presidente dell'Assemblea, qualora l'emendamento sia stato ritenuto ammissibile, ne dà lettura e concede la parola al proponente per non più di cinque minuti. Successivamente dà la parola al Presidente della Comunità o ad un Assessore per la replica e quindi ai capigruppo per le dichiarazioni di voto.

5. L'emendamento è approvato se ottiene il quorum previsto per la deliberazione a cui è riferito.

6. Dopo la votazione dell'emendamento si procede all'esame ed alla votazione della deliberazione oggetto dell'emendamento.

#### ART. 11 - PUBBLICO

1. Il pubblico assiste alle sedute - tranne a quelle motivatamente dichiarate segrete dal Presidente dell'Assemblea - occupando i settori destinati allo scopo ed evitando di accedere agli spazi della sala destinati ai Consiglieri.

2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre l'allontanamento dall'aula di chi, in qualsiasi modo, ostacoli lo svolgimento dei lavori anche approvando o disapprovando rumorosamente le opinioni espresse dai singoli Consiglieri o le decisioni adottate dall'Assemblea.

#### ART. 12 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano in forma palese, per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Presidente dell'Assemblea, fatto salvo il caso in cui la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento prevedano specifiche modalità di votazione.

2. In tutte le questioni riguardanti persone, salvo i casi diversamente disciplinati dalla Legge e dallo Statuto dell'Ente, la votazione viene eseguita a scrutinio segreto, mediante apposita scheda, con l'assistenza di due scrutatori nominati dal Presidente dell'Assemblea, uno di maggioranza ed uno di minoranza. L'esito della votazione è accertato dagli scrutatori ed è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo quando è diversamente previsto dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta e non può più essere riproposta nella stessa seduta.

4. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Il Presidente dell'Assemblea, nel caso abbia riscontrato delle irregolarità nelle operazioni di voto o di scrutinio, può annullare la votazione e farla ripetere immediatamente.

7. Dopo l'inizio delle operazioni di voto non sono più ammessi interventi.

#### ART. 13 – INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze e interrogazioni che riguardino esclusivamente le competenze e le attività dell'Ente. Non sono ammissibili le interpellanze e le interrogazioni su argomenti che non riguardino espressamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Assemblea.

2. L'interpellanza è una domanda rivolta al Presidente della Comunità Montana o ad un Assessore con cui si chiede di conoscere i motivi e gli intendimenti della sua azione in merito ad un determinato fatto.

3. L'interrogazione è una semplice domanda conoscitiva rivolta al Presidente della Comunità Montana o ad un Assessore con cui si chiede di sapere se un fatto sussista, se una notizia sia esatta o se la Giunta intenda prendere qualche decisione in merito ad un determinato fatto accaduto.

4. Le interpellanze e le interrogazioni devono essere presentate in forma scritta al protocollo dell'Ente almeno 15 (quindici) giorni prima di quello dell'adunanza; se presentate oltre tale termine l'interpellato/interrogato risponderà alla successiva seduta.

5. Alle interpellanze e alle interrogazioni con esplicita richiesta di risposta scritta l'interpellato/interrogato dà evasione entro trenta giorni dal ricevimento scrivendo direttamente all'interpellante/interrogante. Negli altri casi è data risposta, verbalmente, durante la prima seduta assembleare utile.

6. Le interpellanze e le interrogazioni pervenute al protocollo dell'Ente vengono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, subito dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente. L'interpellanza e l'interrogazione vengono lette dal Presidente dell'Assemblea. Il proponente (o uno dei firmatari, nel caso siano due o più) ha la facoltà di illustrare l'interpellanza/interrogazione per il tempo concessogli dal Presidente dell'Assemblea che, in ogni caso, non può essere superiore ai cinque minuti. L'interpellato/interrogato risponde e successivamente il Presidente dell'Assemblea chiude la discussione.

7. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni il Presidente dell'Assemblea fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia alla successiva seduta le altre interpellanze/interrogazioni eventualmente rimaste da trattare.

8. L'interpellanza e l'interrogazione non danno luogo ad alcuna votazione da parte dell'Assemblea.

#### ART. 14 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento presentato in forma scritta al Presidente della comunità Montana, sottoscritto da almeno 3 (tre) Consiglieri, volto a promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, salvo quelle relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta che devono essere discusse seduta stante.
3. Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.
4. La mozione è illustrata da uno dei firmatari. Nella discussione possono intervenire un Consigliere per ogni Gruppo ed un membro della Giunta esecutiva. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per le dichiarazioni di voto.

#### ART. 15 - MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana e i nominativi dei nuovi membri della Giunta Esecutiva in numero doppio rispetto a quelli da eleggere.
3. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.
4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Comunità Montana, della Giunta Esecutiva o di singoli Assessori è inammissibile.

#### ART. 16 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e dallo stesso firmati unitamente al Presidente dell'Assemblea.
2. Nei verbali delle riunioni dell'Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri non saranno riportate in quanto di ogni seduta verrà conservata agli atti la registrazione per un periodo di cinque anni.

3. I risultati delle singole votazioni verranno riportati nel loro totale con la specificazione nominativa dei Consiglieri contrari o astenuti.

4. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, entro il termine dell'Assemblea, il testo scritto dell'intervento.

5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea vengono messi a disposizione dei Capigruppo. Gli stessi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, di norma, nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

#### ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea e delle Commissioni Assembleari limitatamente alle fattispecie non regolate dalla Legge e dallo Statuto dell'Ente.

2. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

3. Per quanto non contemplato, ed ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, si autodetermina.

#### ART. 18 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della deliberazione di approvazione.

2. Il Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione dell'Assemblea che lo ha approvato.